



ISTITUTO COMPRENSIVO III
C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G
Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS)
tel. 0983/512939 - fax 0983/512442
e-mail: CSIC8AP00G@istruzione.it - pec: CSIC8AP00G@pec.istruzione.it
sito web www.comprensivo3rossano.edu.it

Rossano 19 Settembre 2022

Ai genitori e agli alunni
Ai responsabili di plesso
Alle figure preposte
Al personale docente e al personale Ata
E pc. Al RSPP Ing. Gallo F.
Sito web/albo/atti

CIRCOLARE n°35

Oggetto: Disposizioni Divieto di Fumo nei locali e nelle pertinenze scolastiche. DL n° 104/2013

La nostra scuola è da sempre impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge, in ordine all'oggetto, di:

- Prevenire l'abitudine al fumo di tutto il personale
- Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie
- Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Quanto sopra esposto trova sostanza ed accoglimento

- nel Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 che all'art 4 c.1 stabilisce testualmente (Tutela della salute nelle scuole)

-All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie". I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale anti-incendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Ai sensi dell'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Ricordando che al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F24 (Agenzia delle Entrate) (Causale: Infrazione divieto di fumo – IC Rossano III), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Pertanto, tutto il personale docente ed ATA è chiamato dunque a vigilare attivamente ed a controllare che le disposizioni vengano rispettate, come da nomina personale effettuata nella seduta collegiale del 2 Settembre 2022. Sui predetti delegati, incombe l'obbligo di vigilanza, di accertamento e contestazione dell'infrazione, ai sensi dell'art.51, Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, secondo le procedure di seguito previste, ai sensi della circolare ministeriale n.4/2001.

Tutto il personale della Scuola, incaricato di far rispettare il divieto, dovrà attenersi alle seguenti indicazioni procedurali:

1. All'atto della contestazione dovranno redigere il verbale di contestazione, alla presenza del trasgressore che deve essere informato sulla possibilità di mettere dichiarazioni a verbale.
2. L'ammontare della sanzione minima è di €. 27,50 (sino ad un massimo di €. 275,00), sanzione da raddoppiare se la violazione si è verificata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni e secondo le norme vigenti.
3. Il verbale va redatto in triplice copia firmato dal trasgressore e dall'accertante, una copia va consegnata al trasgressore stesso e le altre due restano all'addetto, il quale successivamente le consegnerà all'ufficio protocollo, dove verranno custodite dentro un faldone denominato "verbal di contestazione infrazione divieto di fumo".

4. Se il trasgressore è un minore di anni 16, la copia del verbale di contestazione da consegnare al trasgressore, una volta redatta (senza la firma del minore), dovrà essere consegnata al dirigente scolastico, il quale provvederà ad inoltrarla ai genitori
 5. Il trasgressore dovrà consegnare copia comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria all'Ufficio protocollo, il quale provvederà ad archiviare le ricevute dentro un faldone (digitale e cartaceo) denominato "ricevute pagamento multe divieto di fumo".
 6. Può succedere che il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani, oppure non intenda sottoscrivere il verbale stesso ed accettarne copia: in tal caso è necessario richiedere le generalità per procedere poi alla redazione del verbale stesso, nel quale vanno indicati tali ulteriori fatti, se avvenuti, che sarà notificato al domicilio dell'interessato, a cura dell'ufficio protocollo.
 7. Qualora il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, si procederà d'ufficio ad acquisirle, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'accertante stesso o da altri presenti al fatto.
 8. Unitamente alla copia (o alle copie se il trasgressore non ha voluto firmare o prendere la propria copia), i delegati rimetteranno la scheda riassuntiva del verbale o dei verbali fatti presso l'ufficio protocollo.
 9. L'ufficio protocollo avrà cura di conservare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative comminate ai trasgressori in apposito cassetto o armadio, assicurando il rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento di dati personali.
 10. I delegati, quali soggetti incaricati, ove omettano di curare l'applicazione della norma, sono soggetti a sanzione, compresa tra un minimo di € 220,00 ed un massimo di € 2200,00, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare..

Qualsiasi inadempienza e infrazione del regolamento deve quindi essere tempestivamente sanzionata e segnalata al dirigente scolastico.

Si dà mandato alla RSPP di disporre, tramite incarico ai collaboratori scolastici di ogni piano, l'affissione in ogni locale indicato dei cartelli di divieto di fumo ex art.51 Legge 16 Gennaio 2003 n.3

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Salvati Elena Gabriella*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del DLgs 39/93)